

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

AMBROSIO ANNAMARIA Presidente  
MARULLI MARCO Consigliere  
DE MARZO GIUSEPPE Consigliere  
FALABELLA MASSIMO Consigliere  
DOLMETTA ALDO ANGELO Consigliere - Rel.

Oggetto: Procura –Estinzione -Comportamento della banca terza

**SENTENZA**

sul ricorso OMISSIS/2013 proposto da:

**EREDI DI GIALLO;**

-ricorrenti -

**Contro**

**EREDI VERDE;**

-controricorrenti -

**Contro**

**BANCA;**

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3817/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2017 dal cons. **ALDO ANGELO DOLMETTA;**

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale **IMMACOLATA ZENO**, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo; inammissibilità, in subordine rigetto, del terzo motivo; udito, per le ricorrenti, l'avvocato Guazzotti Giovanni Luigi che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per i controricorrenti **EREDI VERDE**, l'avvocato (omissis) che ha chiesto il rigetto;  
udito per la controricorrente **BANCA**, l'avvocato (omissis) che ha chiesto il rigetto.

**FATTI DI CAUSA**

1. **EREDI DI GIALLO**, quali eredi di **GIALLO**, ricorrono per cassazione nei confronti di **EREDI VERDE** (in proprio e in veste di unica esercente della potestà genitoriale sul minore omissis), tutti quali eredi di **EREDI VERDE**, come pure nei confronti della **BANCA**.

Le ricorrenti **EREDI DI GIALLO** vengono, in particolare, a sviluppare **TRE MOTIVI** avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, 3 luglio 2013 n. 3817, che ha riformato la pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Roma, n. 7088 del 2006.

*Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta n. 31193 del 29 dicembre 2017.*

2. La pronuncia, **resa in esito al giudizio di primo grado**, ha accolto la domanda di restituzione proposta dalle **EREDI GIALLO** nei confronti della Banca per avere questa consentito ad **VERDE** -procuratore generale di **GIALLO** e suo convivente - di prelevare dal conto corrente intestato a quest'ultima delle somme di danaro pur dopo la morte della sua titolare.

La medesima pronuncia ha altresì accolto la domanda di garanzia e manleva che la Banca era venuta a svolgere nei confronti degli **EREDI VERDE**, a seguito di apposita chiamata in causa.

3.-Diversamente ha ritenuto la Corte di Appello, che ha stimato fondato tanto l'appello principale proposto dagli **EREDI VERDE**, quanto quello incidentale presentato dalla Banca.

La Corte territoriale non ha, in specie, ravvisato profili di negligenza nel comportamento tenuto dalla **BANCA** nella fattispecie concreta in discorso e ha quindi escluso ogni sua responsabilità restitutoria e/o risarcitoria nei confronti delle **EREDI DI GIALLO**. La stessa pure ha osservato che - «una volta venuta meno la responsabilità» della Banca - «viene meno anche il presupposto della domanda di manleva (garanzia impropria)», che quest'ultima aveva dispiegato nei confronti degli **EREDI VERDE**.

4.- Nei confronti del ricorso, presentato dalle **EREDI DI GIALLO**, resistono tanto gli **EREDI VERDE**, quanto la Banca, che hanno depositato distinti controricorsi.

Entrambi i controricorrenti hanno pure depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.-I motivi di ricorso vengono a denunziare i vizi qui di seguito richiamati.

Il **PRIMO MOTIVO**, in specie, lamenta «violazione o falsa applicazione degli artt. 330, 332, 333, 334 e 343 cod. proc. civ. in relazione alla inammissibilità dell'appello principale spiegato dagli **EREDI VERDE**, e dell'appello incidentale spiegato dalla **BANCA** ».

Il **SECONDO MOTIVO** censura, poi, «violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in relazione a documenti depositati in secondo grado dagli appellanti principali **EREDI VERDE**, ».

Il **TERZO MOTIVO** assume, altresì, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1189 comma 2, 1393, 1398, 1722 comma 4, cod. civ. in relazione alle operazioni di prelievo poste in essere dal dante causa degli **EREDI VERDE**, ai danni del libretto di risparmio presso **BANCA** intestato alla dante causa delle ricorrenti».

2.-Il **PRIMO MOTIVO** di ricorso si sostanzia nel rilevare che l'appello principale, che è stato proposto dagli **EREDI VERDE**, è inammissibile e che tale, di conseguenza, è pure quello incidentale proposto dalla Banca, quale appello incidentale tardivo ex art. 334 comma 2 cod. proc. civ.

Nella prospettiva assunta dal motivo in esame, l'appello principale risulta inammissibile perché - pur proposto da **semplici chiamati in garanzia** (quali appunto sono gli **EREDI VERDE**) - riguarda il rapporto principale, come intercorrente in via esclusiva tra le ricorrenti e la Banca, posto che il detto appello si conclude con la domanda di «in via principale di

*Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta n. 31193 del 29 dicembre 2017.*

*merito, respingere nella loro integralità le domande proposte in primo rado dalle attrici nei confronti di **BANCA** ».*

Sostiene in via correlata il ricorso che il chiamato in garanzia impropria non ha facoltà di interloquire in via autonoma su termini e contenuto del rapporto principale, possedendo solo il «diritto a impugnare il capo di sentenza concernete il rapporto di garanzia improprio».

Il motivo è infondato, essendo errato il presupposto di base su cui lo stesso si fonda; e che appena sopra è stato riportato.

Secondo quanto rilevato dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, 4 dicembre 2015, n. 24707, «*l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale*». «*L'eventuale impugnazione del solo garante, diretta alla riforma del capo della sentenza principale relativo all'accertamento dell'obbligo risarcitorio, spiega i suoi effetti anche nei confronti del garantito anche laddove quest'ultimo non abbia proposto appello incidentale sul medesimo capo della sentenza, in ragione del nesso di dipendenza che corre tra domanda principale e domanda di garanzia*».

Nella medesima prospettiva di fondo si veda inoltre, tra le altre, la pronuncia di Cass., 2 dicembre 2014, n. 26154, secondo cui l'«*appello principale del garante, che contesti la responsabilità del convenuto quale presupposto della garanzia, consente a quest'ultimo di impugnare in via incidentale tardiva ... avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato, poiché, per effetto dell'impugnazione principale, è posta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata*».

3.- Il **SECONDO MOTIVO** di ricorso muove dalla circostanza che, in una con la loro citazione in appello, gli **EREDI VERDE**, depositarono una «*procura generale che sarebbe stata conferita al loro dante causa VERDE da GIALLO in data 20/9/99*». Per poi rilevare che, sin dalla «*propria comparsa di costituzione e risposta in appello*», le **EREDI DI GIALLO** spiegarono eccezione di inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. nei confronti del relativo documento. Nonostante questo, «*in nessuna parte della sentenza gravata*» - *insistono le dette ricorrenti - la «Corte di Appello di Roma ha motivato circa la ammissibilità della citata produzione documentale di parte appellante*».

Il motivo è inammissibile.

La decisione della Corte territoriale di ritenere esente da responsabilità il comportamento tenuto in concreto dalla Banca si basa, in realtà, su una ampia serie di *rationes decidendi* autonome, che nulla hanno a che vedere con la detta procura.

Quale, tra le altre, la constatazione che «**le eredi della GIALLO non avvisarono la Banca della morte della depositante**»; quale pure la constatazione ulteriore che «**il VERDE, convivente della GIALLO, operava sul deposito bancario dal marzo del 1998 in forza di valida procura notarile e dalla movimentazione delle operazioni in questione non emerge alcuna anomalia, per importi o frequenza delle stesse, che potesse imporre alla Banca, quantomeno in via prudenziale, un diverso comportamento**»; quale ancora il rilievo

*Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta n. 31193 del 29 dicembre 2017.*

dell'insufficienza del «*semplice comportamento omissivo del terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi*».

Del resto, il cenno, che la sentenza impugnata rivolge alla detta procura, rimane del tutto estraneo a un'eventuale, ipotetica conoscenza che la Banca possa nel caso avere avuto della procura stessa: sì che il peso del relativo documento per la valutazione del comportamento della Banca - questo appunto essendo il *thema decidendum* assegnato alla Corte romana - comunque si manifesta di nulla significativo.

4.- Il **TERZO MOTIVO** di ricorso muove dal rilievo che la Corte di Appello, «*nel ritenere esclusa qualsiasi forma di responsabilità della BANCA in relazione alle operazioni di prelievo*» poste in essere da **VERDE** sul conto intestato alla defunta **GIALLO**, «*è incorsa in una interpretazione censurabile dell'insieme delle norme sostanziali che sovrintendono la rappresentanza*». Sulla base di tale affermazione il motivo si addentra poi in una serie di descrizioni, letture e valutazioni relative ad accadimenti intervenuto nel periodo di tempo che, nei fatti, ha contornato il momento della morte di **GIALLO**.

Poste queste sue caratteristiche, il motivo si manifesta inammissibile perché chiede un riesame del fatto, secondo quanto risulta per contro precluso all'esame di questa Corte.

D'altro canto, non sembra inopportuno segnalare in proposito che, secondo quanto dispone la norma dell'art. 1396 comma 2 c.c., la causa di estinzione della procura, che è data dalla morte del rappresentato, non è opponibile al terzo che la ha senza colpa ignorata.

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 7.500,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 17 marzo 2017.

Il Consigliere Estensore  
**ALDO ANGELO DOLMETTA**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*